

The logo for Mondadori Education, featuring a stylized 'M' icon to the left of the text 'MONDADORI' and 'EDUCATION' stacked vertically.

MONDADORI
EDUCATION

The logo for Rizzoli Education, featuring the word 'Rizzoli' in a serif font above the word 'EDUCATION' in a sans-serif font.

Rizzoli
EDUCATION

Two white decorative brackets, one above and one below the main title, framing the text.

**FORMAZIONE
SU MISURA**

Inclusione scolastica per alunni con disabilità

Dai dettami della Costituzione italiana alla
normativa sugli strumenti di intervento per gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali

Dott.ssa Rosangela Cuoco

1948


La Costituzione Italiana

Rappresenta il primo vero documento che afferma i **diritti del diversamente abile.**

Negli articoli 3 e 34 si stabilisce **l'uguaglianza e il diritto allo studio** da parte di tutti i cittadini.

Definisce i compiti dello Stato nel **rimuovere ogni tipo di ostacolo** che non consenta al cittadino la sua piena affermazione.

Gli articoli 2 – 3 – 34 della Costituzione italiana



L'articolo 2 della Costituzione italiana

L'articolo 2 contempla in via generale i diritti di libertà nel nostro ordinamento costituzionale: *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

I diritti inviolabili, ovvero garantiti costituzionalmente, sono riconosciuti a **tutti**

e sono, pertanto, assoluti, inalienabili, irrinunciabili, indisponibili e imprescrittibili

L'articolo 3 della Costituzione italiana

Il principio dell'uguaglianza dei cittadini si estende dal riconoscimento della loro uguaglianza "dinanzi alla legge", sino alla loro "pari dignità sociale". L'articolo 3 della Costituzione recita:

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.»

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

L'articolo 34 della Costituzione italiana

Il diritto allo studio è un diritto costituzionale ed è oggetto di una normativa mirata volta a garantire l'accesso, la frequenza, l'inclusione alla scuola e ai percorsi di formazione a tutti, anche agli alunni che possano avere difficoltà di apprendimento, disabilità e disagio personale.

L'articolo 34 della Costituzione Italiana recita:

*«La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.»*

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.»

Normativa in materia di inclusione scolastica


Legge n. 118/1971

Legge n. 517/1977

Sentenza Corte Costituzionale
n. 251/1987

Legge n. 118/1971 - Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili

Tale strumento normativo apre le porte del sistema scolastico normale, prevedendo per gli studenti con minorazione psicofisica il diritto all'inserimento (i sensoriali non vedenti dovranno attendere il 1976 e i non udenti il 1977).



Verso
l'integrazione

Legge n. 517 del
1977

Legge n. 517 del 1977

La scuola prevede
**l'attuazione di forme
d'integrazione**
scolastica attraverso
l'inserimento degli
studenti disabili nelle
istituzioni scolastiche

"con la prestazione di
**insegnanti
specializzati**
assegnati" per la
scuola elementare

"**l'utilizzazione** dei
docenti, di ruolo o
incaricati a tempo
indeterminato in
servizio nella scuola
media e in possesso di
particolari titoli di
specializzazione."

Legge n. 517 del 1977

Integrazione attraverso l'inserimento nelle scuole normali e abolizione delle classi differenziali

Necessità di un'azione interistituzionale

Nasce la programmazione come modalità per far crescere le potenzialità e riconoscere le differenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987

La vera innovazione nella tutela dei diritti degli allievi in situazione di handicap è rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale 215 del 3 giugno 1987 che dichiara illegittime alcune disposizioni della legge 118/71, la quale pone limitazioni alla frequenza scolastica nelle classi normali della scuola dell'obbligo in presenza di *"gravi deficienze intellettive o di menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali"* e aggiunge: *"sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie."*

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987

La Sentenza della Corte Costituzionale dice infatti: «Per valutare la condizione giuridica dei portatori di handicap in riferimento all'istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da un lato, che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità, dall'altro che l'inserimento e l'integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato...»

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987

... «Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità.»

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987

«L'alunno con disabilità proprio in quanto pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di sostegno-didattico necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella differenziazione dei tre ordini di scuola – materna, elementare e media – consenta un'esperienza scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi e ritmi di apprendimento.»

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/1987 e C. M. n. 262/88

Il Ministero ha corredato la sentenza con la C. M. n. 262/88, (rubricata come: "Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap") che detta le norme applicative della stessa ed estende la normativa della legge 517/77 alla scuola secondaria di secondo grado, salvo che per il numero di venti alunni per le classi in cui erano inseriti i portatori di handicap.

È evidente che si tratta di un salto di qualità importantissimo, destinato a sconvolgere la quiete della scuola secondaria di secondo grado, chiamandola in causa, così come era stato per la secondaria di primo grado, rispetto ai diritti dei soggetti portatori di handicap, e soprattutto alla pienezza al diritto all'integrazione scolastica anche nella scuola secondaria.

Normativa in materia di inclusione scolastica

Legge n. 104/1992

Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate

Legge n.170/2010

Nuove norme in materia di
Disturbi Specifici di Apprendimento in
ambito scolastico

12 luglio 2011

Linee Guida per il Diritto allo studio degli
alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento

La Legge n. 104/1992 e la prospettiva dell'integrazione scolastica

La legge del 5 febbraio n. 104/1992, "*Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", raccoglie e integra i numerosi interventi legislativi seguiti alla promulgazione della legge n. 517/77 ("*Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.*"), divenendo il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità con il coinvolgimento di tutte le istituzioni.

La legge n.104/1992

Ribadisce e amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori per i quali prevede interventi riabilitativi.



La legge n.104/1992



Ha preteso l'integrazione interistituzionale (in particolare tra servizio scolastico, servizi sanitari e servizi sociali) necessaria per rendere effettivo il diritto all'integrazione precisando all'articolo 3, comma 1°, che: *" È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."*

La legge n.104/1992: articolo 12

Articolo 12

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. *L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.*
4. *L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.*



La legge n.104/1992: articolo 12, comma 5

«All'individuazione dell'alunno come persona handicappata e all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato...»

(tale comma è stato sostituito dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n.66/2017)

La legge n. 104/1992: articolo 12, comma 5, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2017

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La legge n. 104/1992: articolo 12, comma 5, come sostituito dal comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2017

Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal D. Lgs. n. 66/2017, è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

La diagnosi funzionale

«Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap»
(D. P. R. 24.02.94).

Il documento delinea il funzionamento delle abilità del soggetto e sintetizza queste informazioni all'interno di un «quadro» psicologico-funzionale che consenta di comprendere l'ambito della patologia riscontrata al momento della valutazione.

La Diagnosi Funzionale è strutturata per **AREE**:

- **Cognitiva e dell'apprendimento**
- **Comunicazione**
- **Relazionale**
- **Sensoriale**
- **Motorio-prassica**
- **Autonomia personale**
- **Aree di vita principale (autonomia sociale)**

La diagnosi funzionale

La Diagnosi Funzionale si propone di delineare il *profilo funzionale* di un minore che presenta una condizione di salute, indicata dalla sintesi diagnostica, descrivendolo attraverso la classificazione ICF.

È suddivisa in 2 componenti:

- la prima parte sintetizza alcune informazioni generali e anagrafiche sul minore;
- la seconda parte descrive il funzionamento del minore in relazione alle aree.

Il Profilo Dinamico Funzionale

Il Profilo Dinamico Funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno ponendo in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Il Profilo Dinamico Funzionale funge da strumento di raccordo tra la conoscenza dell'alunno, prodotta dalla Diagnosi funzionale educativa, e la definizione di attività, tecniche, mezzi e materiali per la prassi didattica quotidiana.

Il Profilo Dinamico Funzionale

Indica, in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (due anni).

Viene redatto dall'unità multidisciplinare dell'ASL, dai docenti curricolari e dai docenti specializzati, che riferiscono sulla base della diretta osservazione, ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Il Profilo Dinamico Funzionale


Definire gli obiettivi a breve termine e le sequenze di sotto-obiettivi

In moltissimi casi, aver definito una buona serie di obiettivi a medio termine non esaurisce questa fase di programmazione: occorre semplificarli e comporli in sotto-obiettivi per facilitare l'apprendimento.

Vi sono diversi metodi per costruire sequenze di sotto-obiettivi facilitanti:


- ✓ *Ridurre le difficoltà dell'obiettivo semplificando le richieste di corretta esecuzione*
«shaping»
- ✓ *Ridurre la difficoltà dell'obiettivo attraverso l'uso degli aiuti necessari e sufficienti*
- ✓ *Ridurre la difficoltà dell'obiettivo attraverso l'analisi del compito (task analysis)*

La legge n.104/1992: sintesi



Dalla prospettiva dell'integrazione a quella dell'inclusione

Il percorso storico internazionale mette in correlazione due importanti eventi:



Conferenza di
Salamanca del 1994

Convenzione delle
Nazioni Unite sui
diritti delle persone
con disabilità del
2006

La Dichiarazione di Salamanca: conferenza mondiale sull'educazione

Si parla di «educazione per tutti», si punta l'attenzione sui «bisogni educativi speciali» e sulla necessità di «trasformare i sistemi educativi», promuovendo un approccio integrativo dell'educazione, al fine di permettere alle scuole di divenire un servizio per tutti i bambini e in particolare per quelli con bisogni educativi speciali.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006

La Convenzione sancisce che è possibile parlare di sistema educativo inclusivo, intendendo l'inclusione come affermazione del diritto e dovere di tutti i cittadini di creare una società inclusiva.

La Legge n. 18/2009

Il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione per i diritti delle persone con disabilità.

La ratifica della Convenzione rappresenta una prima garanzia del riconoscimento dei pieni diritti alle persone con disabilità.

La prospettiva dell'inclusione

Secondo l'approccio culturale inclusivo, prevalente nei documenti internazionali, la persona con disabilità è parte della comunità a pieno titolo, al pari degli altri.

I principi di funzionamento e le regole del contesto devono essere formulati avendo presenti tutti i componenti, ognuno portatore della propria specificità: ***la diversità di ciascuno diviene la condizione normale nella società, nella scuola, in aula.***

In quest'ottica è il **sistema scolastico che deve adattarsi preventivamente alla eterogeneità degli alunni**; perciò anche i servizi sociali vanno portati quanto più possibile nei contesti scolastici.

Le linee guida, allegate al D.M. n. 5669, applicative della legge n. 170/2010

Il documento è ricco di indicazioni metodologiche e didattiche, al fine di assicurare un efficace intervento nei confronti degli alunni con dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, nelle varie fasi evolutive.

«La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una molteplicità di **metodologie e strategie didattiche**, tali da favorire le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno, nell'ottica di promuovere **un apprendimento significativo**.»

Normativa in materia di inclusione scolastica

D.M. 27/12/2012

Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

C. M. n. 8 del 06/03/2013

Strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012

La Direttiva 27/12/2012 sottolinea che in ogni classe sono presenti alunni che richiedono una speciale attenzione per una serie di ragioni che non si esauriscono nella presenza esplicita di deficit che diano luogo a una certificazione ai sensi della Legge n. 104/92.

Interviene in maniera decisa nella direzione del richiamo alla forte responsabilità della scuola nei confronti della "cura educativa" verso gli alunni che si trovano, temporaneamente o permanentemente, in questa condizione, indicando una serie di stringenti misure di intervento, al fine di assicurare percorsi di formazione adeguati ed efficaci per promuovere il successo formativo di ciascuno.


La Direttiva Ministeriale 27/12/2012

Adozione di strategie di intervento per i BES

"[...] Le scuole - con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall'esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico - possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge n. 170/2010, meglio descritte dalle allegate Linee Guida".

La circolare ministeriale n. 8/2013

- Chiarisce e sottolinea che con la Direttiva ministeriale 27/12/2012 si apre un nuovo fronte relativamente alla piena inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, poiché, richiamando la Legge n. 53/2003, si estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla **personalizzazione** dell'apprendimento.
- Enuncia come doverosa l'indicazione da parte dei **Consigli di classe e dei team dei docenti** dei casi in cui si ritenga opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica e di eventuali misure compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva.



Comportamentismo



L'insegnante indica e impone ciò che l'alunno deve fare. L'alunno esegue.

Cognitivismo



L'alunno, guidato dal docente, acquisisce e rielabora le conoscenze in funzione di uno scopo (individuato dal docente).

Costruttivismo




Alunno e docente, sulla base di un contratto formativo, effettuano ricerche, condividono metodologie, verificano esiti ed esprimono pareri.


Il ruolo del docente è fondamentale per attivare precocemente efficaci interventi

Occorre individuare i punti di forza dell'alunno


Fissare obiettivi concreti e realistici e verificare l'adeguatezza del materiale didattico



Il co-insegnamento è caratterizzato da 4 elementi chiave




Il co-insegnamento è caratterizzato da 4 elementi chiave



In quanto collaborazione tra figure professionali con differenti competenze il co-insegnamento può essere considerato come naturale risposta alla crescente difficoltà che un singolo docente incontra nel fronteggiare la complessità dei contesti scolastici odierni.

- Favorisce le pratiche inclusive
- Promuove il senso di comunità e collaborazione
- Si rivela soddisfacente per i genitori
- Crea le condizioni per la formazione di un corpo docente più unito e compatto



	Docente curriculare	Docente sostegno
Elaborazione PEI	Condivide con l'insegnante di sostegno la stesura del PEI e di ogni eventuale modifica	Redige il PEI, in collaborazione con i docenti componenti il Consiglio di Classe; condivide con questi ultimi le eventuali modifiche da apportare al PEI in itinere
Intervento Didattico	Condivide le Unità di Apprendimento e concorda con il docente di sostegno le modalità di intervento nei momenti in cui in classe non è presente il docente specializzato	Concorda con il docente curriculare i momenti di didattica individualizzata e valuta gli eventuali adattamenti dei contenuti disciplinari indicando strumenti e modalità alternative
Verifiche	Concorda con l'insegnante di sostegno, con adeguato anticipo, tempi e modalità delle verifiche scritte e ne fa avere contestualmente copia al docente di sostegno	Adegua le verifiche in relazione agli obiettivi del PEI, alle modalità e agli strumenti predefiniti; condivide la verifica con l'insegnante curriculare
Criteri di valutazione	Fornisce i criteri di valutazione al docente di sostegno, in riferimento a quanto previsto nello specifico percorso individualizzato, condividendo l'eventuale adeguamento per l'alunno diversamente abile	Concorda con il docente curriculare la valutazione dell'alunno in relazione al percorso ordinario, personalizzato oppure in relazione al percorso differenziato. In tale ultimo caso l'allievo delle scuole secondarie di secondo grado conseguirà un attestato di credito formativo e non il rilascio del diploma



The logo for Mondadori Education, featuring a stylized 'M' icon to the left of the text 'MONDADORI' above 'EDUCATION'.

MONDADORI
EDUCATION

The logo for Rizzoli Education, featuring the word 'Rizzoli' in a serif font above 'EDUCATION' in a sans-serif font.

Rizzoli
EDUCATION

Two white decorative brackets, one above and one below the main title, framing it.

**FORMAZIONE
SU MISURA**